

## REGOLAMENTO (CE) N. 2489/97 DELLA COMMISSIONE

del 12 dicembre 1997

che fissa il prezzo massimo di acquisto e i quantitativi di carni bovine acquistati all'intervento per la centonovantaquattresima gara parziale effettuata nel quadro delle misure generali d'intervento conformemente al regolamento (CEE) n. 1627/89

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2321/97<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

considerando che, conformemente al regolamento (CEE) n. 2456/93 della Commissione, del 1° settembre 1993, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, riguardo alle misure generali e alle misure speciali d'intervento nel settore delle carni bovine<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1956/97<sup>(4)</sup>, è stata indetta una gara in virtù dell'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1627/89 della Commissione, del 9 giugno 1989, relativo all'acquisto di carni bovine mediante gara<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2302/97<sup>(6)</sup>;

considerando che a norma dell'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2456/93, per ogni gara parziale in relazione alle offerte ricevute è fissato un prezzo massimo di acquisto per la qualità R 3; che, secondo l'articolo 13, paragrafo 2, si può decidere di non dare seguito alla gara; che a norma dell'articolo 14 dello stesso regolamento sono accettate soltanto le offerte inferiori o uguali a tale prezzo massimo, le quali non possono comunque superare il prezzo medio di mercato, nazionale o regionale, maggiorato dell'importo ivi fissato al paragrafo 1;

considerando che dall'esame delle offerte presentate per la centonovantaquattresima gara parziale e tenendo conto, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 805/68, delle necessità di un ragionevole sostegno del mercato, nonché dell'andamento stagionale delle macellazioni e dei prezzi, risulta opportuno non dare seguito alla gara per la categoria A e stabilire il prezzo massimo di acquisto e le quantità che possono essere conferite all'intervento per la categoria C;

considerando che le quantità offerte superano attualmente le quantità che possono essere acquistate; che di conse-

guenza è opportuno applicare alle quantità da acquistare un coefficiente di riduzione ovvero, se del caso, in funzione della differenza di prezzo e delle quantità offerte, di vari coefficienti di riduzione, conformemente al disposto dell'articolo 13, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2456/93;

considerando che l'entità dei quantitativi aggiudicati rende opportuno avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 16, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2456/93 di prolungare il termine di consegna dei prodotti all'intervento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Per la centonovantaquattresima gara parziale indetta in virtù del regolamento (CEE) n. 1627/89:

- a) per la categoria A non è dato seguito all'asta:
- b) per la categoria C:
  - il prezzo massimo di acquisto è fissato a 259 ECU/100 kg di carcasse o mezzene della qualità R 3,
  - la quantità massima di carcasse, mezzene e quarti anteriori accettata è di 4 374 tonnellate,
  - alle quantità offerte ad un prezzo inferiore o uguale a 259 ECU si applica un coefficiente pari al 50 %, conformemente all'articolo 13, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2456/93.

#### Articolo 2

In deroga all'articolo 16, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2456/93, il termine di consegna ai magazzini di intervento è prorogato di una settimana e scade il 7 gennaio 1998. Tuttavia, negli Stati membri in cui nel periodo dal 24 dicembre 1997 al 2 gennaio 1998, o parte di esso, non può essere effettuata alcuna consegna, il termine è prorogato del corrispondente numero di giorni.

#### Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 15 dicembre 1997.

<sup>(1)</sup> GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

<sup>(2)</sup> GU L 322 del 25. 11. 1997, pag. 25.

<sup>(3)</sup> GU L 225 del 4. 9. 1993, pag. 4.

<sup>(4)</sup> GU L 276 del 9. 10. 1997, pag. 34.

<sup>(5)</sup> GU L 159 del 10. 6. 1989, pag. 36.

<sup>(6)</sup> GU L 319 del 21. 11. 1997, pag. 10.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 1997.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

---